

NEWSLETTER

SERVIZIO
GIURIDICO

SOS TICINO

Mondo Migranti

NUMERO 4


APRILE 2015

PRIMO PIANO:

- **Nasce Sostare, l'impresa sociale di SOS Ticino!**
- **Divorzio. E poi? Crisi familiari e permessi di soggiorno**
- **L'asilo nel 2014: forte aumento delle decisioni positive**
- **Diritti umani. I casi della Svizzera davanti alla Corte europea dei diritti umani**

SOMMARIO:

Sostare: l'impresa sociale di SOS Ticino	2-3
Separazione, divorzio e permessi di soggiorno	4-7
Diritto d'asilo e tratta degli esseri umani	8-9
Statistiche sull'asilo nel 2014	10-15
Giurisprudenza	16-21
Letteratura e migrazioni	22
Servizio giuridico: il rapporto 2014	23
Indirizzi utili	24



Ancora una strage di migranti

18 aprile 2015, ore 22: il mercantile portoghese King Jacob, allertato dalla Guardia Costiera italiana, avvista un peschereccio con a bordo circa 850 migranti e si avvicina per prestare i primi soccorsi. Lo scafista, per ragioni ignote, perde il controllo del peschereccio che si scontra col mercantile. È naufragio.

I sopravvissuti sono solo 28. È il più grave naufragio di migranti di sempre.

Eppure, dalla Libia, funestata dalla guerra, vera e propria trappola mortale per i migranti, in centinaia di migliaia aspettano di partire, perfettamente consapevoli dei rischi che dovranno affrontare.

E infatti, al mattino del 21 aprile, a rischiare il naufragio è un altro peschereccio con 446 migranti a bordo che inizia a imbarcare acqua al largo della Calabria. Questa volta, fortunatamente, sono tratti tutti in salvo dalla Marina militare italiana.

È sempre il 21 aprile e verso sera la Guardia Costiera intercetta e soccorre un altro barcone in difficoltà, ancora in acque libiche, con 112 migranti a bordo.

Passata la notte, al mattino del 22 aprile, una nave della Guardia di Finanza è chiamata a soccorrere altri 115 migranti in difficoltà al largo della Libia.

È l'emergenza permanente di una politica migratoria europea capace solo di arricchire i trafficanti e creare morte e sofferenza.



Sostare alla Casa del Popolo



Inaugurazione

Sabato 2 maggio 2015
dalle ore 10.30

Sostare alla Casa del Popolo di Bellinzona
Viale Stazione 31, Bellinzona

Sostare alla Casa del Popolo

Pelin Kandemir Bordoli, Presidente e Chiara Orelli, Direttrice, SOS Ticino

Un sogno diventa realtà, con il matrimonio davvero speciale tra SOS Ticino e la storica Casa del Popolo di Bellinzona. L'impresa sociale **Sostare** sarà inaugurata il 2 maggio, alle 10.30, con un festoso appuntamento aperto a tutti, all'insegna del gusto e della cultura, e soprattutto di quell'accoglienza e quell'ospitalità che da sempre accomunano la tradizione della Casa del Popolo e quella di SOS Ticino.

Un'idea di sogno sta per realizzarsi per SOS Ticino. Dal mese di maggio la nostra associazione assumerà la gestione del ristorante Casa del Popolo di Bellinzona, con il disegno di farlo divenire luogo di accoglienza, di ospitalità, di ristorazione ma anche una vera e propria impresa sociale, che pone al centro del suo operare l'obiettivo di un'integrazione lavorativa e sociale di persone svantaggiate.

È per noi un'occasione importante per costituire un'impresa sociale nel campo della ristorazione in cui offrire accoglienza di qualità alla clientela e al tempo stesso una possibilità di integrazione sociale a persone in difficoltà.

Siamo anche particolarmente felici di poter realizzare questo progetto presso la Casa del Popolo a Bellinzona, un luogo che come tutti ricordano ha preso vita e si è sviluppato grazie all'impegno degli operai e allo spirito di solidarietà che contraddistingue il movimento operaio e la nostra associazione.

Per costruire la nostra impresa sociale, che porterà il nome di **Sostare**, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Perché questo sogno possa realizzarsi e per poter avviare nel modo migliore questa bella esperienza ci occorre il contributo di tutti.



Potete sostenerci con un versamento oppure aiutarci ad acquistare piccoli o grandi arredi per il ristorante che trovate nella lista disponibile sul sito internet del progetto.

www.casadelpopolo.ch

Conto postale 85-617697-7

Versamento per: SOS Ticino, 6900 Lugano / Motivo versamento: Donazione per Progetto Sostare

“La vita è breve, buona, e c'è un diritto fondamentale: il diritto alla felicità. Che non si manifesta e non si deve confondere con una sorta di diritto naturale a diventare ricco, o a soverchiare gli altri. Parliamo di un'altra felicità. Delle soddisfazioni piccole, che però valgono molto.”

Luis Sepulveda

“La rivendicazione, decisa, del diritto al piacere è sempre stata per noi croce e delizia. Croce perché ci ha subito posto nella categoria dei privilegiati, quelli che grazie ai soldi possono mangiare meglio rispetto agli altri. E delizia perché io penso che il diritto al piacere sia un diritto universale di tutta l'umanità”.

Carlo Petrini

Tratto da “Un'idea di felicità” - Dialogo tra lo scrittore Luis Sepulveda e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food Editore Guanda, Collana Le Fenici Rosse / 2014

Divorzio: e poi?

Mario Amato, Consultorio Giuridico

Negli ultimi decenni si è assistito a un profondo mutamento dei rapporti di coppia. In sostanza, il modello tradizionale fondato sul matrimonio a vita è viepiù entrato in crisi e oggi, nel mondo occidentale, la metà dei matrimoni è destinata al fallimento.

“La disciplina specifica delle conseguenze dello scioglimento della comunità familiare sul permesso di soggiorno, la ritroviamo all’art. 50 della LStr, il quale dispone che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo, o se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.”

Le conseguenze di una crisi familiare sul permesso di soggiorno: cosa accade quando una crisi familiare pone fine alla vita comune dei coniugi, se uno di essi è giunto in Svizzera al beneficio del ricongiungimento familiare?

Crisi familiare e diritti di soggiorno fino al 2008

Negli ultimi decenni si è assistito a un profondo mutamento dei rapporti di coppia.

In sostanza, il modello tradizionale fondato sul matrimonio a vita è viepiù entrato in crisi e oggi, nel mondo occidentale, la metà dei matrimoni è destinata al fallimento.

Parallelamente, sono cresciute le offerte di strumenti, teorici e pratici, volti ad affrontare quel malessere che conduce all’inevitabile scioglimento del matrimonio: consulenze familiari e individuali, psicoterapia di coppia, studi, workshop e conferenze tematiche.

Il fenomeno della crisi dei rapporti di coppia, e del matrimonio in particolare, colpisce, e non poteva essere diversamente, anche le comunità migranti, anch’esse testimoni e “vittime” dei crescenti e complessi mutamenti sociali all’origine della crisi matrimoniale.

Occorre tuttavia riconoscere che per costoro la crisi matrimoniale - la crisi del loro rapporto matrimoniale - com-

porta almeno un elemento di sofferenza in più rispetto alla stessa crisi vissuta dagli autoctoni.

Difatti, oltre alle incertezze strettamente legate al futuro del rapporto di coppia e alla tenuta o meno del rapporto coniugale, i migranti devono fare i conti anche con il loro permesso di soggiorno.

Sono in effetti numerose le richieste di consulenza al Servizio giuridico di SOS Ticino sulle conseguenze che una separazione coniugale può causare sul mantenimento del permesso di soggiorno.

Richieste che provengono non solo dai diretti interessati, ma anche da associazioni, operatori sociali comunali e altri enti che a vario titolo si trovano confrontati con questa tematica.

Vediamo dunque come la legge disciplina le conseguenze, sul permesso di soggiorno, del fallimento dell’unione coniugale.

Ci sembra utile ricordare, a titolo preliminare, che l’entra-

ta in vigore, il primo gennaio del 2008, della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), ha introdotto alcuni mutamenti positivi rispetto alla precedente Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), la quale non prevedeva una disciplina specifica che regolamentasse le conseguenze dello scioglimento del matrimonio sul soggiorno in Svizzera.

Di conseguenza il fallimento della relazione matrimoniale conduceva, nella grande maggioranza dei casi, alla perdita del permesso di soggiorno, qualunque fosse la causa della separazione e qualunque fosse la durata del soggiorno.

L’assenza di una disciplina specifica, era fondamentalmente legata alla vetustà della precedente normativa, che rifletteva il modello tradizionale di rapporto di coppia fondato sul matrimonio a vita.

Con la legge del 2005, le cose cambiano.

La nuova Legge sugli stranieri

La nuova Legge sugli Stranieri (LStr), in effetti, registra i mutamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni anche per quanto concerne la stabilità delle relazioni matrimoniali, le quali, come abbiamo visto, durano sempre meno nel tempo.

In fondo è stato ritenuto ingiusto che il fallimento del matrimonio dovesse sempre condurre alla perdita del permesso di soggiorno, vanificando anni di soggiorno in Svizzera così come pure gli sforzi effettuati per integrarsi.

Inoltre la vecchia disciplina costringeva i coniugi migranti, penso soprattutto alle donne vittima di violenza coniugale, a perseverare in un rapporto coniugale che non aveva più senso e a non denunciare il consorte per le violenze subite, proprio a causa del timore di perdere il permesso di soggiorno.

Oggi, invece, la legge prende in considerazione alcuni elementi che, se valutati positivamente, possono o devono condurre alla conferma del permesso di soggiorno anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

La disciplina specifica delle conseguenze dello scioglimento della comunità familiare sul permesso di soggiorno, la ritroviamo all'art. 50 della LStr, il quale dispone che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo o se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Tale norma specifica inoltre, a titolo puramente esemplificativo, che può essere considerato un grave motivo personale il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa.

E' necessario subito specificare che un vero e proprio diritto alla proroga del permesso di dimora, alle condizioni sopra indicate, sussiste solo nel caso in cui il matrimonio ha avuto luogo con un cittadino svizzero o con un cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio (permesso "C").

Nel caso in cui il permesso di dimora sia stato rilasciato a seguito di un matrimonio con un cittadino straniero titolare del permesso di dimora (permesso "B"), si applicano le medesime condizioni, ma la proroga o il rilascio del permesso non è un diritto, ma una semplice facoltà, sottoposta quindi al libero apprezzamento delle autorità.

Se invece l'unione coniugale viene sciolta dopo un soggiorno, regolare e ininterrotto, di cinque anni, la revoca o il mancato rinnovo del permesso di dimora o di domicilio, possono essere pronunciate solo se sussiste uno dei motivi di revoca indicati dalla legge.

I motivi sono i seguenti: se sono state fornite indicazioni false o taciuti fatti essenziali durante la procedura di rilascio del permesso; se si è in presenza di una condanna di lunga durata; se è stato violato l'ordine pubblico o la sicurezza; se sono disattese condizioni legate alla decisione circa la concessione del permesso; se si dipende da forme di aiuto sociale; o se sussistono indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio.

Come si può notare, la legge, rispetto al precedente ordinamento, considera sia la durata della permanenza in Svizzera che il grado di integrazione.

Inoltre, la legge prende in considerazione le cause che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, in particolare quando queste sono dovute a situazioni di violenza coniugale.

Si osservi, peraltro, come la legge si riferisca non solo allo scioglimento del matrimonio, ma anche allo scioglimento della comunità familiare.

Questo significa che la verifica delle condizioni rispetto alle quali si può far valere un diritto - o una facoltà - alla proroga del permesso, avviene anche di fronte a una semplice separazione di fatto.

In sostanza il permesso, se non sussistono le condizioni indicate, può non essere prorogato anche di fronte a una semplice separazione di fatto, senza che venga sciolto giuridicamente il vincolo matrimoniale.

Tornando ora alle condizioni che possono o devono condurre alla proroga del permesso anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione coniugale, è importante comprendere l'esatta portata degli elementi che vengono indicati all'art. 50 LStr, in primo luogo la durata del soggiorno in Svizzera.

L'unione coniugale, ovvero la convivenza tra i coniugi, deve essere durata almeno tre anni e vengono considerati esclusivamente gli anni di unione coniugale trascorsi in Svizzera.

Oltre a questo requisito temporale, occorre anche dimostrare che l'integrazione in Svizzera sia avvenuta con successo.

Con ciò si intende che sono stati rispettati i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale e che si manifesti la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

In altre parole quindi la durata del soggiorno, i vincoli personali con la Svizzera (qualora, per esempio, vi siano figli in Svizzera), la situazione professionale, il comportamento personale e le conoscenze linguistiche, rivestono un carattere decisivo nella valutazione circa la proroga del permesso.

I gravi motivi personali e la prosecuzione del soggiorno

L'altra circostanza che può o deve condurre alla proroga del permesso anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, è quella legata all'esistenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Può essere considerato grave motivo personale il fatto che il coniuge sia stato vittima di violenza coniugale, che il matrimonio sia stato contratto contro la sua volontà o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulti essere fortemente compromessa.

Non si tratta tuttavia di condizioni cumulative, potendo ognuna di esse costituire un grave motivo personale.

Se cumulate, tuttavia, giustificano il mantenimento del diritto alla proroga del permesso.

Ad ogni modo il legislatore ha rinunciato a definire un catalogo di circostanze in cui possano ricorrere i gravi motivi personali, lasciando in questo modo alle autorità cantonali un certo margine di apprezzamento circa le condizioni che possono giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Tali circostanze possono, ad esempio, essere presenti nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio sia legato al decesso del coniuge.

Quanto detto fin qui ha valore per i cittadini provenienti da Paesi terzi.

Particolarità per i cittadini dell'Unione Europea

Per i cittadini dell'Unione Europea la disciplina del soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione coniugale è retta fondamentalmente dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

In sostanza se un cittadino comunitario ha ottenuto un permesso di soggiorno a seguito del ricongiungimento familiare, può far valere un diritto originario al rilascio del permesso di dimora nel caso in cui dovesse separarsi, sempre che possa dimostrare di avere mezzi sufficienti al proprio sostentamento.

Per concludere si può dunque osservare che, se da un lato il legislatore ha voluto considerare l'evoluzione sociale dei rapporti matrimoniali anche nel caso dei migranti, concedendo loro di restare in Svizzera a determinate condizioni anche dopo la cessazione dell'unione coniugale, queste stesse condizioni vengono spesso interpretate in maniera molto restrittiva, costringendo ancora molti migranti a condurre un rapporto matrimoniale svuotato del suo senso d'essere, per il timore di perdere il permesso di soggiorno.

Le norme della Legge sugli Stranieri (LStr)

Art. 50. Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

Divorzio e permessi di soggiorno: il confronto con l'Europa

Il diritto di rimanere nell'Unione Europea

Nei Paesi dell'Unione Europea, la disciplina del diritto di rimanere degli stranieri dopo lo scioglimento del matrimonio segue un doppio binario a seconda della cittadinanza del titolare del diritto di soggiorno originario: in linea di principio, se è un cittadino dell'Unione Europea, si applica la Direttiva 2004/38/CE; negli altri casi si applicano le leggi nazionali. Per gli svizzeri, si applicano le norme dell'Accordo sulla libera circolazione, con un trattamento sostanzialmente analogo a quello riservato ai cittadini degli Stati dell'Unione Europea.

Il diritto comunitario contiene disposizioni in genere più vantaggiose di quelle nazionali. Prima di passarle in rassegna, è bene ricordare il concetto di diritto di soggiorno permanente. I cittadini comunitari che risiedono continuamente per almeno cinque anni in un qualsiasi Stato membro, ottengono un diritto incondizionato alla proroga del permesso di soggiorno. Lo stesso diritto è garantito anche ai loro familiari, anche se cittadini di Stati terzi. In questi casi, il permesso di soggiorno permanente può essere revocato solo per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

L'art. 13 della Direttiva 2004/38/CE stabilisce anzitutto che l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione Europea o lo scioglimento della loro unione registrata non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Pertanto, i familiari di cittadini comunitari possono rimanere anche dopo il divorzio. Tuttavia, se il divorzio sopravviene prima del conseguimento del titolo di soggiorno permanente, il diritto di rimanere è garantito solo se la persona lavora, o dispone di mezzi finanziari sufficienti.

Per i cittadini di Stati terzi coniugati con cittadini dell'Unione Europea, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata non comportano la perdita del titolo di soggiorno quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b);
- b) il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria;
- c) situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigenze la conservazione del diritto di soggiorno;
- d) il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Oltre a soddisfare almeno uno dei requisiti sopra citati, il familiare che non abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea e che

non abbia ancora maturato un diritto di soggiorno permanente, deve poter disporre di un lavoro o di mezzi finanziari sufficienti al proprio mantenimento.

Gli Stati membri possono prevedere norme più favorevoli e devono in ogni caso garantire ai cittadini degli altri Stati dell'Unione Europea un trattamento non inferiore a quello riservato ai propri cittadini.

Vale la pena ricordare che ciascuno Stato ha comunque la possibilità di negare il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o rifiutare di riconoscere il diritto di rimanere, quando dispone di elementi concreti per ritenere che l'unione coniugale sia fittizia o che vi sia un'altra tipologia di abuso di diritto.

La normativa è, invece, molto più restrittiva e rigorosa quando il titolare del diritto di soggiorno originario è cittadino di uno Stato terzo. In questi casi, già in materia di ricongiungimento familiare, si applicano le disposizioni di ciascun ordinamento nazionale.

Paradossalmente, la normativa applicabile in materia di ricongiungimento familiare è in diversi Stati più restrittiva anche per i familiari di coloro che hanno la cittadinanza del Paese di residenza.

In Francia, ad esempio, il cittadino di uno Stato terzo che sposa un cittadino francese deve chiedere, di regola, un visto di lunga durata, alla cui scadenza riceve una carta di soggiorno annuale. Solo dopo averla rinnovata per tre volte, ha la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno permanente. Tuttavia, in caso di separazione di fatto prima dell'effettivo ottenimento del titolo di soggiorno permanente, il cittadino di uno Stato terzo rischia di perdere il permesso di soggiorno, anche se la procedura di divorzio non è iniziata. Il suo statuto rimane quindi del tutto dipendente da quello del coniuge francese per quasi quattro anni. Per contro, per il cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell'UE, la separazione di fatto non produce, in linea di principio, nessuna conseguenza sul titolo di soggiorno. Inoltre, nei casi nei quali l'unione coniugale è durata almeno due anni all'estero, è sufficiente un solo anno di residenza in Francia per potergli assicurare un diritto di rimanere subordinato alla sola disponibilità di un lavoro o di mezzi finanziari sufficienti.

In Italia, invece, la normativa s'intreccia con le particolarità del divorzio, che (almeno fino all'entrata in vigore della nuova legge sul cosiddetto "divorzio breve") può essere richiesto solo dopo tre anni di separazione legale. Conseguentemente, il termine di tre anni che garantisce ai cittadini di Stati terzi il diritto di rimanere a condizione di disporre di un lavoro o di mezzi finanziari sufficienti è raggiunto praticamente sempre. In Italia, peraltro, un permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare può essere sempre convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche in pendenza di separazione.

Complessivamente, dunque, il diritto di rimanere in seguito allo scioglimento dell'unione familiare gode, nei Paesi dell'Unione Europea, di una disciplina decisamente più favorevole di quella prevista dal diritto svizzero.

Tratta degli esseri umani

Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi

Secondo le stime della Confederazione, in Svizzera, tra le 2'000 e le 3'000 persone sono vittime di tratta.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

In base alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), ogni persona che, in conseguenza di un reato, è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica, ha diritto a una consulenza e un aiuto individualizzati, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal suo statuto di dimora.

Cos'è la tratta degli esseri umani

La Svizzera ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005 e dal primo aprile 2013 è vincolata alle sue disposizioni.

Questa Convenzione riprende e ulteriormente specifica i principi stabiliti dal Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo di donne e bambini.

Il Protocollo era stato redatto in connessione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale del 2000 ed è entrato in vigore per la Svizzera nel 2006.

L'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa definisce il concetto di tratta degli esseri umani come il reclutare, offrire, trasferire, procurare, ospitare o accogliere esseri umani con lo scopo di sfruttarli ricorrendo ad azioni illecite quali l'inganno, le minacce o la coazione. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Importante è anche l'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che proibisce la schiavitù e il lavoro forzato.

Fino al primo dicembre 2006, il vecchio art. 196 del Codice penale puniva unicamente la tratta di esseri umani per finalità di sfruttamento sessuale. Dal primo dicembre 2006, il nuovo art. 182 C.P.

punisce tutte le forme di tratta identificate dal diritto internazionale, incluse quindi anche quelle finalizzate al lavoro forzato e alla schiavitù, nonché all'ottenimento di altre prestazioni forzate o al prelievo di organi.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, le vittime di tratta nel mondo sarebbero milioni. Per il Consiglio d'Europa, la tratta degli esseri umani costituisce, al pari del traffico di droga e del traffico d'armi, una delle attività più lucrative al mondo. In Europa, ogni anno, le vittime di tratta oscillerebbero tra le 70'000 e le 140'000.

Le stime della Polizia federale indicano che nel 2012 soggiornavano in Svizzera tra le 2'000 e le 3'000 vittime di tratta, delle quali l'80% sarebbe oggetto di sfruttamento sessuale. Per questo motivo, tradizionalmente, quando si parla di tratta degli esseri umani si tende a ricondurre l'analisi al settore della prostituzione. Proprio questa tendenza, tuttavia, ha probabilmente portato a una sottovalutazione del fenomeno della tratta in relazione allo sfruttamento del lavoro forzato, in particolare domestico.

In ogni caso, una stima del fenomeno è estremamente difficile perché le vittime raramente sporgono denuncia contro i loro sfruttatori.

La difficoltà nel quantificare e identificare il fenomeno della tratta è anche connessa alla prospettiva che si adotta per definirlo. Se si considerano i casi di tratta rilevati dalle autorità di polizia e di perseguimento penale, per i quali è stata sporta denuncia e avviata un'inchiesta, essi sono numericamente contenuti, mentre se ci si basa sulla valutazione delle associazioni che difendono i diritti dei migranti o delle prostitute, le cifre cambiano. Le statistiche riflettono la diversa prospettiva adottata da ONG e autorità nel riconoscere e affrontare il fenomeno.

Nel 2013, ad esempio, in Svizzera erano stati registrati solo 61 casi di tratta, ma gli addetti ai lavori sono unanimi nel sostenere che purtroppo il fenomeno ha un'ampiezza molto maggiore.

In base all'art. 1 della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), ogni persona che, in conseguenza di un reato, è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica, ha diritto a una consulenza e un aiuto individualizzati, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal suo statuto di dimora.

GRETA è il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani che ha il compito di vegliare sull'applicazione della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani da parte dei singoli Stati. GRETA pubblica periodicamente rapporti di valutazione, in base ai quali il Comitato delle Parti può inoltrare raccomandazioni ai singoli Stati.

Maggiori informazioni su www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_fr.asp

Vittime di tratta e diritto d'asilo

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, in vigore, per la Svizzera, dal primo aprile 2013, sancisce una serie di obblighi, a carico degli Stati firmatari, quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una persona sia vittima di tratta:

- garantire alla vittima un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni e comunque sufficientemente lungo da permetterle di: 1. ristabilirsi; 2. fuggire all'influenza dei trafficanti o comunque poter prendere consapevolmente delle decisioni sulla sua collaborazione con le autorità competenti;
- non eseguire nessun ordine di espulsione e autorizzare il soggiorno della vittima durante il periodo di recupero e riflessione;
- assicurare alla vittima la necessaria assistenza per agevolare il recupero fisico, psicologico e sociale, in particolare mediante un alloggio adeguato e sicuro, assistenza materiale e psicologica, accesso alle cure mediche d'urgenza, informazione e consulenza sui diritti riconosciuti e i servizi disponibili, tutela dei loro diritti e interessi durante la procedura penale avviata contro gli autori della tratta, accesso all'istruzione, se minorenni;
- rilasciare alla vittima un permesso di soggiorno (rinnovabile), quando la permanenza è necessaria per la condizione personale della vittima o per l'inchiesta o il procedimento penale.

In merito alle procedure di allontanamento, da uno Stato Parte a un altro Stato Parte, l'art. 16 prescrive i seguenti obblighi, in carico allo Stato che effettua il rinvio:

- Il rinvio deve avvenire nel rispetto dei diritti, della sicurezza e della dignità della vittima, e deve essere di preferenza volontario.
- Lo Stato Parte ricevente deve accettare e facilitare il rientro della vittima, tenendo conto dei suoi diritti, della sua dignità e della sua sicurezza.
- Nei programmi di rimpatrio, anche verso Stati non Parti, occorre evitare la ri-vittimizzazione delle vittime.

Nel diritto svizzero, l'art. 35 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) prevede espressamente il riconoscimento del diritto a un periodo di riflessione di almeno 30 giorni.

Il periodo di riflessione ha una duplice finalità: consentire alla vittima di almeno cominciare un percorso di recupero e darle il tempo di valutare se collaborare con le autorità nel perseguimento penale dei suoi sfruttatori. Si tratta di una fase delicata, nella quale la vittima si troverà a dover soppesare i rischi, reali o percepiti, di un'eventuale collaborazione. È importante che, durante il tempo di riflessione, la vittima possa soggiornare in un luogo che le permetta di sottrarsi alle pressioni dirette o indirette delle autorità o dei suoi persecutori e beneficiare del sostegno di professionisti con competenze specifiche sul fenomeno della tratta.

Estremamente complicata e in parte ancora in elaborazione è l'applicazione del diritto internazionale in materia di protezione di tratta quando la vittima è un/una richiedente d'asilo.

In questi casi, l'effettiva assicurazione dei diritti previsti dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta richiede l'adozione di apposite misure da parte dell'autorità federale. Tali misure dovrebbero garantire, in particolare, che le vittime di tratta in procedura d'asilo abbiano la possibilità di beneficiare sistematicamente di un periodo di riflessione e di accedere, al pari delle altre vittime, a tutta l'assistenza necessaria, secondo lo spirito e le precise indicazioni della Convenzione, ad esempio in materia di alloggio, consulenza specialistica e sostegno psicologico.

Un'altra onnipresente difficoltà, che però si acuisce nel contesto della procedura d'asilo, è l'identificazione delle vittime di tratta, le quali in genere neppure si riconoscono come tali e, anche quando riescono a farlo, hanno molti timori da affrontare. Si pensi, ad esempio, al rischio di ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali, anche nei confronti di familiari della vittima, o al timore di conseguenze nel caso di rottura di giuramenti prestati nell'ambito di alcune religioni tradizionali africane.

La situazione è particolarmente insidiosa nei casi di applicazione del Regolamento Dublino. Com'è noto, il Regolamento Dublino ha lo scopo di determinare lo Stato competente al trattamento delle domande d'asilo depositate da cittadini di Stati terzi in uno qualsiasi dei Paesi europei partecipanti. La Svizzera fa parte, insieme alla maggioranza dei Paesi europei, del sistema Dublino. Tra i criteri di determinazione dello Stato competente, non trova spazio alcuna specifica previsione destinata alle vittime di tratta; tuttavia, ciascuno Stato può esaminare una domanda d'asilo che sarebbe di competenza di un altro, invocando la clausola di sovranità. Apparentemente, dunque, le vittime di tratta la cui domanda d'asilo è di competenza di un altro Stato dovrebbero essere trasferite in tale secondo Stato. Tuttavia, lo Stato competente in base al Regolamento Dublino non necessariamente è quello meglio attrezzato per garantire la protezione delle vittime conformemente alla Convenzione sulla lotta contro la tratta e non sempre è quello che ha la possibilità di perseguire i reati di tratta nel modo più efficace. Per la loro natura di fattispecie complesse, i reati di tratta possono essere commessi in più Stati. Una vittima può essere reclutata nel Paese d'origine, trasportata in un secondo Paese e qui assoggettata a minacce e a forme di addestramento, e in seguito sfruttata in un terzo, quarto e quinto Paese. In questi casi, a norma dell'art. 31 della Convenzione, le Parti possono consultarsi per eventualmente determinare lo Stato più idoneo all'esercizio dell'azione penale. Di regola, è proprio lo Stato che esercita effettivamente l'azione penale quello che con maggior probabilità potrà rilasciare alla vittima un eventuale permesso di soggiorno a norma dell'art. 14 della Convenzione. I criteri per la determinazione dello Stato competente a trattare la domanda d'asilo ben potrebbero condurre all'allontanamento della vittima di tratta verso uno Stato diverso da quello destinato a esercitare l'azione penale. Oppure, ed è l'ipotesi peggiore, potrebbero portare la vittima, dopo il rinvio, a ritrovarsi in condizioni di particolare fragilità ed esposta al rischio di ri-vittimizzazione peraltro vietato dalla stessa Convenzione.

Proprio per questi motivi, nella maggior parte degli Stati dell'Unione Europea, l'esecuzione di un "trasferimento Dublino" non è più possibile se la persona è stata identificata come potenziale vittima di tratta (Cfr. *Identificazione delle vittime di tratta nelle procedure d'asilo e d'allontanamento*, Rete europea delle migrazioni, Commissione europea - Marzo 2014). Per contro, in Svizzera, l'adattamento delle norme e delle prassi in materia d'asilo alle esigenze poste dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta pare ancora incompleto. L'autorità federale è dunque chiamata a trovare soluzioni adeguate per evitare che le vittime di tratta richiedenti d'asilo si ritrovino deprivate dei diritti garantiti dalla Convenzione.

I numeri dell'asilo nel 2014

Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi

In aumento le domande d'asilo alla Svizzera e, soprattutto, le decisioni positive emesse dall'autorità federale.

Il numero di domande d'asilo registrate in Svizzera nel corso del 2014 è stato pari a 23'765, con una lieve crescita rispetto all'anno precedente (+11%), rimanendo comunque ben al di sotto dei dati registrati nel 2012.

Nello stesso periodo, nell'area UE/AELS, è stato registrato un aumento molto più significativo delle nuove domande d'asilo: +35%, con circa 600'000 nuove domande d'asilo rispetto alle 444'000 registrate nel 2013.

Il 2014 è stato un anno importante per l'asilo in Svizzera, non tanto per il numero di nuove domande, ma soprattutto per la fortissima crescita della quota di decisioni, totalmente o parzialmente positive, emesse dall'autorità federale.

L'Ufficio Federale della Migrazione ha infatti riconosciuto una forma di protezione a un numero record di profughi: con riferimento alle sole decisioni di prima istanza, hanno ottenuto l'asilo (permesso "B") 6'199 persone (3'308 dopo l'esame individualizzato della domanda e 2'891 per ricongiungimento familiare) e altre 7'924 l'ammissione provvisoria in Svizzera (permesso "F"), per un totale di 14'123 nuovi beneficiari di protezione.

Nel corso dell'anno, sono invece stati 9'017 i richiedenti d'asilo allontanati dalla Svizzera sotto il controllo delle autorità: di questi, 3'671 sono stati rinvii coattivamente nel Paese d'origine, 2'711 vi sono rientrati volontariamente e 2'415 sono stati riammessi in un altro Stato europeo competente al trattamento della domanda


di protezione (accordo di Dublino).

Al 31 dicembre 2014, risultavano ancora pendenti dinanzi all'UFM 16'767 domande d'asilo, mentre 1'997 decisioni non erano ancora esecutive (in buona parte per ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale)


I dati presentati e rielaborati in questo dossier sono tratti dalle statistiche ufficiali diramate dalla Segreteria di Stato della Migrazione - SEM (fino al 31 dicembre 2014, Ufficio Federale della Migrazione - UFM).

Fonte: Segreteria di Stato della Migrazione www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html
Pubblicazione & Servizi / Statistiche asilo (versioni in francese o tedesco)

DOMANDE D'ASILO EVOLUZIONE 2010-2014



Eritrea, Siria e Sri Lanka i principali Paesi d'origine



Nel corso del 2014, i principali Paesi d'origine dei richiedenti d'asilo sono stati l'Eritrea, la Siria e lo Sri Lanka. Il numero di profughi provenienti dall'Eritrea è quasi triplicato, quello degli esuli siriani e dallo Sri Lanka è raddoppiato. Per contro, sono diminuite in misura particolarmente significativa le domande d'asilo di nigeriani, tunisini e marocchini.

Per gli esuli eritrei, l'aumento delle domande d'asilo è stato particolarmente importante nel corso dei mesi estivi ed è probabilmente collegato al fortissimo afflusso di profughi via mare dal Nord Africa alle coste del Sud Italia. In Eritrea, purtroppo, le gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime continuano a spingere moltissime persone alla fuga. L'elevato tasso di riconoscimento della protezione, unitamente alla presenza in Svizzera di una nutrita comunità eritrea, hanno contribuito a questo importante aumento.



Peculiare è la casistica dei profughi siriani, strettamente connessa alle facilitazioni nel rilascio di visti di visita familiare introdotte temporaneamente dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP) nell'autunno del 2013.

Delle 3'819 domande d'asilo depositate da cittadini siriani nel corso del 2014, ben 2'370 riguardavano profughi giunti in Svizzera proprio grazie a quelle facilitazioni. Per contro, sono stati relativamente poco numerosi i profughi di origine siriana giunti in Svizzera via terra. I siriani cercano infatti di raggiungere Svezia e Germania, dove possono contare sul sostegno di una forte comunità di connazionali e su strutture e condizioni d'accoglienza ritenute migliori di quelle offerte dalla Svizzera e dagli altri Paesi europei.

Per quanto riguarda lo Sri Lanka, la stragrande maggioranza dei richiedenti d'asilo sono profughi di etnia tamil che temono persecuzioni da parte del proprio governo in ragione di precedenti militanze, vere o presunte, nelle fila del LTTE (il movimento armato, sconfitto nella guerra civile dalle forze governative, che si era battuto per i diritti della minoranza tamil). Nell'autunno del 2013, due profughi tamil, allontanati dalla Svizzera, erano stati arrestati e torturati al loro sbarco nella capitale Colombo. Dopo mesi di indagini e riflessioni, l'Ufficio federale della Migrazione ha introdotto una radicale modificazione della propria prassi. Dopo che per lungo tempo la gravità della situazione nello Sri Lanka era stata relativizzata, l'autorità ha riconosciuto che gran parte delle domande d'asilo degli esuli tamil, molte pendenti da anni, erano effettivamente fondate. Anche un certo numero di profughi tamil che avevano già ricevuto decisioni di respingimento definitive hanno ottenuto un riesame della loro domanda di protezione. L'elevato tasso di riconoscimento della protezione ha favorito un aumento delle nuove domande d'asilo di richiedenti provenienti dallo Sri Lanka alla Svizzera. Al contempo, una parte di coloro che hanno ottenuto l'asilo, hanno avviato le procedure di ricongiungimento familiare in favore del coniuge e dei figli minorenni.

Decisioni di prima istanza nel 2014

Dati relativi alle decisioni pronunciate nel corso del 2014 dall'Ufficio Federale della Migrazione.




Nella rielaborazione, rappresentata a sinistra, abbiamo assemblato i dati ufficiali in modo da renderli più facilmente interpretabili anche a chi non conosca le specificità delle diverse tipologie di decisioni. In particolare, abbiamo rinunciato a distinguere le ammissioni provvisorie pronunciate in seguito a un esame materiale delle domande da quelle disposte con decisioni di non entrata nel merito. Il grafico neppure rappresenta la distinzione tra ammissioni provvisorie in favore di rifugiati riconosciuti e ammissioni provvisorie in favore di altri richiedenti asilo. Abbiamo ritenuto più utile, almeno in questa sede, esplicitare i rapporti numerici tra il numero totale di decisioni emesse, il numero di casi di riconoscimento della protezione (asilo o ammissione provvisoria) e il numero di decisioni negative. Sotto l'etichetta "respingimenti" sono catalogate le decisioni con le quali l'autorità ha al contempo negato l'asilo e ritenuto eseguibile l'allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, le decisioni di non entrata nel merito pronunciate in applicazione del Regolamento Dublino sono catalogate separatamente: in questi casi, infatti, l'autorità non ha esaminato i motivi d'asilo, né la sussistenza di ostacoli al rinvio nel Paese d'origine, delegando ogni decisione all'autorità del Paese europeo di riammissione. Sotto l'etichetta "radiazioni", ricadono i casi di richiedenti d'asilo scomparsi in corso di procedura, le persone decedute, e tutti coloro che hanno ritirato la domanda d'asilo prima della conclusione della procedura. Anche in questi casi, come per quelli rientranti nella categoria "NEM Dublino", non c'è stato un esame nazionale dell'eventuale diritto all'ottenimento della protezione.

Nel grafico a destra, prendiamo in considerazione esclusivamente le decisioni adottate dall'autorità in seguito a un esame nazionale delle domande d'asilo (al netto delle radiazioni e delle decisioni "Dublino"): emerge che nel 73% dei casi l'autorità federale ha riconosciuto la fondatezza della domanda di protezione (decisioni positive in materia d'asilo e decisioni di diniego dell'asilo con ammissione provvisoria). Si tratta di un tasso di riconoscimento estremamente alto, in netta crescita rispetto al passato, a dimostrazione che la grande maggioranza delle donne e degli uomini che presentano domanda d'asilo lo fanno per motivi fondati destinati a essere riconosciuti dall'autorità.

Nelle statistiche ufficiali, invece, il tasso di riconoscimento è calcolato sulla base del numero totale di decisioni emesse, al netto delle sole radiazioni. Sono quindi computate anche le decisioni Dublino, benché con esse la Svizzera non si pronuncerà sulla fondatezza dei motivi di fuga. Il tasso di riconoscimento dell'asilo, secondo i parametri ufficiali, si ferma al 25,6%, mentre il tasso di riconoscimento della protezione si attesta al 58,3%.

Eritrea, Siria e Sri Lanka i principali Paesi d'origine



Rispetto al periodo immediatamente precedente, il 2014 è stato contraddistinto da un forte aumento delle decisioni positive e delle ammissioni provvisorie, più che raddoppiate rispetto al 2013 e triplicate rispetto al 2012.

Al 31 dicembre 2014, soggiornavano in Svizzera, al beneficio dell'asilo, 13'138 persone con permesso B e 21'585 persone con permesso C. Alla stessa data, gli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera (rifugiati inclusi), erano 28'641 (di questi, 9'805 si trovano in Svizzera da più di 7 anni).

L'applicazione del Regolamento Dublino nel 2014


Nel corso dell'anno, l'UFM ha continuato ad applicare con una certa sistematicità il Regolamento Dublino, formulando ben 14'900 domande di ripresa a carico agli altri Paesi europei, contro le 9'679 dell'anno precedente. Di queste, 5'642 domande sono state accolte portando all'emanazione di 4'844 decisioni di non entrata nel merito (contro le 7'592 del 2013). Al contempo, la Svizzera ha accettato di riammettere sul proprio territorio 1'811 richiedenti d'asilo da altri Paesi europei.

L'Italia è il Paese al quale la Svizzera ha inoltrato il maggior numero di domande di riammissione (addirittura 11'322). Le autorità italiane hanno espresso il loro consenso in 3'019 casi.

Il paese dal quale sono giunte alla Svizzera il maggior numero di domande di riammissione è stata la Germania, con 1'891 richieste. La Svizzera ha dato il suo consenso alla riammissione in 791 casi.

Decisioni 2014 per Paese

DECISIONI D'ASILO IN SVIZZERA NEL 2014 RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE PER PAESE



Il grafico rappresenta la tipologia di decisioni emesse dall'UFM nel corso del 2014 in seguito all'esame nazionale delle domande d'asilo di richiedenti provenienti dai 10 Paesi più rappresentativi. Non sono considerate le decisioni di non entrata nel merito in applicazione del Regolamento Dublino, né le radiazioni.


Per Eritrea, Siria, Afghanistan, Sri Lanka, Somalia e Cina prevalgono nettamente le decisioni di riconoscimento dell'asilo o di ammissione provvisoria. Invece, per i richiedenti provenienti da Tunisia, Marocco e Nigeria, la procedura termina quasi sempre con una decisione di allontanamento.

Particolarmente significativo è l'andamento delle domande d'asilo dei richiedenti provenienti dallo Sri Lanka, prevalentemente di etnia tamil, con un altissimo tasso di riconoscimento dell'asilo.

I profughi provenienti dall'Afghanistan, dalla Somalia e dalla Siria hanno ricevuto per lo più l'ammissione provvisoria, in ragione della situazione di violenza generalizzata che regna nel Paese d'origine.

Anche la maggioranza dei richiedenti d'asilo provenienti dalla Cina, prevalentemente tibetani, hanno ricevuto l'ammissione provvisoria e non l'asilo. Molti di loro sono stati riconosciuti come rifugiati per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, e quindi esclusi dall'asilo: una condizione che li accomuna a gran parte degli eritrei ammessi provvisoriamente.

Domande d'asilo in Europa nel 2014



I dati sono tratti, per il 2013, dalla banca dati europea EUROSTAT e per il 2014 dalle informazioni fornite dai singoli governi al 28 febbraio 2015.

I dati EUROSTAT sono calcolati in base a parametri che possono differire da quelli utilizzati nelle diverse statistiche nazionali. Pertanto, i numeri desumibili dalle statistiche diramate dai singoli governi possono essere leggermente diversi da quelli rielaborati da EUROSTAT. Ad esempio, il numero di domande d'asilo in Svizzera nel 2013, è lievemente sottostimato in EUROSTAT rispetto ai dati delle statistiche dell'autorità federale.

Non sono riportati i dati sui tassi di riconoscimento della protezione, perché non tutti i Paesi hanno reso note tutte le informazioni necessarie per la loro elaborazione.

Un terzo delle circa 600'000 nuove domande d'asilo depositate nell'area UE-AELS nel corso del 2014, sono state presentate alla Germania. Gran parte dei Paesi europei hanno registrato un aumento consistente delle domande d'asilo.

Gli aumenti maggiori in termini percentuali hanno riguardato, nell'ordine, l'Italia, l'Ungheria, la Germania, l'Olanda e l'Austria.

Uno dei fattori che hanno contraddistinto il 2014 è stato l'alto numero di nuovi ingressi via mare in Europa, prevalentemente attraverso le coste meridionali dell'Italia e il Canale di Sicilia. Secondo i dati definitivi del Ministero dell'Interno italiano, 165'144 migranti hanno raggiunto l'Italia nel 2014: molti di loro non hanno presentato domanda d'asilo all'Italia e hanno proseguito il loro viaggio verso altri Paesi europei. Questi Paesi non sempre hanno voluto e/o potuto ottenere la riammissione dei richiedenti d'asilo in Italia conformemente al Regolamento Dublino. Alcuni di essi, in particolare la Germania, hanno rinunciato alla possibilità di rinviare in Italia alcuni gruppi di richiedenti d'asilo ritenuti particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini, persone malate, minorenni non accompagnati) in ragione delle notorie lacune del sistema d'accoglienza italiano. In altri casi, i richiedenti d'asilo non erano stati registrati al loro arrivo in Italia. Conseguentemente, neppure erano state rilevate le impronte digitali. In mancanza di prove formali del loro effettivo ingresso in Italia, gli altri Stati europei hanno dovuto effettuare un esame nazionale delle domande di protezione.

Qualità di rifugiato per i disertori dell'esercito siriano

Con la sentenza D-5553/2013 del 18 febbraio 2015, il Tribunale Amministrativo Federale si è pronunciato sull'interpretazione dell'art. 3 della Legge sull'asilo ai richiedenti d'asilo siriani fuggiti dal Paese dopo aver disertato dall'esercito regolare o dopo essersi rifiutati di servirvi. Secondo i giudici di San Gallo, ai disertori siriani deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato con concessione dell'asilo in Svizzera.

L'interpretazione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi

La Legge federale del 28 settembre 2012, recante Modifiche urgenti della Legge sull'asilo, e in vigore dal 29 settembre 2012 al 28 settembre 2015, aveva introdotto all'art. 3 cpv. 3 una disposizione elaborata espressamente con l'obiettivo politico di ridurre il numero di richiedenti d'asilo eritrei che fondavano la loro domanda sui timori conseguenti alla loro diserzione. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3, "non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati".

Quella modifica, come da molti ampiamente previsto, non ha avuto nessuna conseguenza pratica, perché la mera diserzione non è mai stata, da sola, un motivo in grado di fondare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Analogamente, neppure l'esposizione a sanzioni penali per il rifiuto di servire costituisce un valido motivo d'asilo, purché tali sanzioni siano legittime, conformi allo Stato di diritto e al diritto internazionale. Per gli esuli eritrei, infatti, la qualità di rifugiato deriva dalla constatazione che, col rifiuto di servire, aggravato dall'abbandono non autorizzato del territorio nazionale, gli stessi sono automaticamente considerati dal regime come oppositori politici e quindi esposti a sanzioni disumane e assolutamente sproporzionate rispetto al tipo di infrazione commessa. L'obbligo della protezione internazionale scatta, dunque, non per la diserzione in sé, ma perché il richiedente d'asilo è esposto a persecuzione in quanto oppositore politico.

Il Tribunale Amministrativo Federale, nella sentenza D-5553/2013 ha confermato nuovamente questa interpretazione e ha poi esaminato approfonditamente la situazione siriana, e in particolare i rischi cui sono esposti gli esuli che abbandonano l'esercito regolare o si rifiutano di servirvi.

La persecuzione dei disertori da parte del regime siriano

Il Tribunale Amministrativo Federale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda d'asilo di un esule siriano al quale l'allora Ufficio Federale della Migrazione (ora Segreteria di Stato della Migrazione) aveva negato la qualità di rifugiato e l'asilo, limitandosi a concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Secondo i giudici, agli occhi delle autorità siriane il rifiuto di servire appare come la manifestazione di un'ostilità politica. Dall'inizio della guerra nel 2011, coloro che si sottraggono all'obbligo di servire nell'esercito siriano sono, oltre che incarcerati, esposti a tortura e a esecuzioni sommarie. Questo tipo di sanzioni sono, di tutta evidenza, sproporzionate e contrarie al diritto internazionale.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha quindi annullato la decisione, ordinando alla Segreteria di Stato della Migrazione di riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato e accordargli asilo in Svizzera.

Le conseguenze della sentenza

Negli ultimi due anni, l'autorità federale ha manifestato la tendenza a riconoscere la qualità di rifugiato e l'asilo agli esuli siriani che si erano sottratti ai loro obblighi militari, solo quando questi erano stati in grado di dimostrare, non solo di aver ricevuto una convocazione, ma anche di essere entrati direttamente in contatto con le autorità militari. Nel 2014, circa il 70% degli esuli siriani accolti in Svizzera hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria, e non dell'asilo.

Dopo la sentenza D-5553/2013, la valutazione di questi parametri dovrebbe essere meno rigorosa. Potrebbe risultare sufficiente dimostrare di essere assoggettati all'obbligo di servire ed esservi sottratti (ad esempio, perché espatriati) per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in molti casi, anche dell'asilo.

Nel corso del 2014, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso 18 sentenze di merito per cause riguardanti la Svizzera. In 8 casi, la Corte ha riscontrato la violazione di almeno una delle norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

P.-V. c Svizzera

Sentenza del 28.10.2014

Nell'ottobre del 2009, un prete cattolico, cittadino svizzero, aveva adito la Corte dopo essere stato oggetto di un procedimento penale per presunti abusi sessuali su persone ritenute incapaci d'intendere e di volere. Il procuratore generale del Canton Ginevra aveva concluso l'inchiesta archiviando le accuse per prescrizione, ma nella motivazione aveva dichiarato come associato che l'accusato avesse davvero commesso i gravi reati ascrittigli. Quella stessa motivazione era stata poi citata dalla stampa. In seguito, il prete era stato privato dello stato clericale in base a una procedura di diritto canonico, nella quale erano stati più volte citati i termini della motivazione dell'ordinanza di archiviazione in sede penale. La condanna canonica era poi stata annullata e il prete aveva ottenuto anche un simbolico risarcimento morale.

La Corte europea ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 6 della Convenzione (Diritto a un equo processo) e in particolare del principio della presunzione d'innocenza. La Svizzera è stata condannata a versargli l'equivalente di 12'000 euro per danni morali e di altri 15'000 euro per il rimborso di costi e spese.

G. c. Svizzera

Sentenza del 30.09.2014

Nel novembre 2010, la ricorrente, cittadina svizzera, era ricorsa alla Corte europea per denunciare una violazione dell'art. 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), in riferimento all'impossibilità di scegliere quando e come porre fine alla propria vita. In particolare, la donna lamentava l'impossibilità di ottenere la prescrizione del farmaco necessario al suo suicidio, nonostante si fosse rivolta a più medici, all'autorità cantonale e infine anche al Tribunale Federale. In pendenza di causa, la donna era riuscita a ottenere il farmaco necessario e aveva effettivamente posto fine alla sua vita nell'ottobre del 2011. Il rappresentante legale, sorprendentemente, non aveva informato la Corte del decesso della sua assistita e la causa era proseguita ancora per tre anni.

Per la Corte, la mancata comunicazione costituisce un abuso di diritto che comporta l'inammissibilità del ricorso.

E.M. c Svizzera

Sentenza del 22.04.2014

Un cittadino marocchino si è rivolto alla Corte europea per denunciare una violazione dell'art. 6 (Diritto a un processo equo). L'uomo, giunto in Svizzera nel 1996, vi aveva depositato una domanda d'asilo, poi respinta. Nel 1997, aveva sposato una cittadina svizzera, ottenendo per questo un permesso di soggiorno. Nel 2006, dopo un'inchiesta penale durata tre anni, l'uomo era stato condannato per infrazione grave alla legge sugli stupefacenti a sette anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per quindici anni. I suoi ricorsi erano stati respinti. Nella sua istanza alla Corte europea, l'uomo aveva fatto valere il sospetto che l'autorità del perseguimento penale avesse nascosto prove a suo scarico, e questo perché nel corso del procedimento era emerso il verbale d'interrogatorio di testimone, contenente elementi favorevoli a un co-imputato, che non erano stati comunicati tempestivamente alla difesa.

La Corte ha respinto il ricorso, rilevando che quel verbale non conteneva nulla che riguardasse le accuse rivolte al ricorrente, mentre non esistevano indizi concreti che altre prove potessero essere state in alcun modo occultate.

G. c. Svizzera

Sentenza del 09.09.2014

Nell'ottobre 2007, una donna, cittadina kosovara, originaria dell'ex repubblica jugoslava della Macedonia, si era rivolta alla Corte per denunciare l'espulsione forzata dei suoi figli, nati nel 1995 e nel 2002, verso la Macedonia, in rapporto all'art. 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare). La ricorrente aveva anche invocato una violazione dell'art. 6 (Diritto a un equo processo), perché il Tribunale Federale aveva dichiarato inammissibile il suo ultimo ricorso di diritto interno.

Nella fattispecie, la donna aveva avuto due figli da un uomo macedone, dalla quale si era successivamente separata: i bambini erano stati affidati all'autorità congiunta dei genitori. La madre aveva quindi lasciato, coi bambini, la Macedonia per stabilirsi in Kosovo, terra d'origine della sua famiglia. Nel dicembre 2005 aveva sposato un cittadino italiano residente ad Agno, per poi raggiungerlo nell'aprile 2006.

Pochi mesi dopo, il governo macedone aveva richiesto alle autorità svizzere, su domanda del padre, che gli stessi ritornassero in Macedonia: in effetti, secondo le autorità macedoni, i due bambini erano stati sottratti dalla madre e portati all'estero senza il consenso del padre. Le stesse autorità macedoni avevano attribuito l'autorità parentale esclusivamente al padre, senza ascoltare le ragioni della madre e i figli. L'autorità tutoria cantonale, nel dicembre 2006, aveva sentito entrambi i genitori e il più grande dei figli. Sulla base dell'avversione di quest'ultimo verso l'ipotesi di un ritorno col padre in Macedonia, l'autorità tutoria aveva respinto la domanda, ma il tribunale cantonale ne aveva annullato la decisione, stabilendo che i figli sarebbero dovuti rientrare in Macedonia col padre. Nella sentenza del tribunale d'appello, era indicato che la stessa avrebbe potuto essere impugnata entro 30 giorni dinanzi al Tribunale Federale. Contro tale decisione, la madre era insorta con ricorso al Tribunale Federale 23 giorni dopo, ma lo stesso era stato dichiarato irricevibile perché tardivo: il termine di legge era di 10 giorni, e quello di 30, indicato nella decisione del Tribunale d'appello, non era corretto. Secondo il Tribunale Federale, "la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge". Il 18 ottobre 2007, i minori erano stati fermati dalla polizia, mentre la madre non era presente, e rinviati in Macedonia per raggiungere il padre.

Nel novembre dell'anno successivo, dopo aver presentato l'istanza ai giudici di Strasburgo e dopo aver divorziato dal marito italiano, la donna era rientrata in Macedonia per tornare a vivere con i figli e il loro padre. Nell'ottobre 2012, aveva comunicato alla Corte che, benché la sua residenza ufficiale fosse ora in Kosovo col padre dei figli, in realtà viveva in Macedonia solo con i figli. Il padre li vedeva periodicamente.

Nella sua decisione la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 6 della Convenzione, avendo il Tribunale Federale dato prova di un formalismo eccessivo nel reputare tardivo il ricorso. Per contro, per la Corte non c'è stata violazione dell'art. 8, non potendosi ritenere come sproporzionato l'allontanamento dei minori in Macedonia. La Svizzera è stata condannata a versare alla ricorrente 5'000 euro per danni morali e altri 4'000 euro per il rimborso di costi e spese.

P.-B. c Svizzera

Sentenza del 20.11.2014

Un cittadino francese, residente in Francia, dopo una serata trascorsa in un bar in Svizzera, era stato fermato da due gendarmi. Questi gli avevano chiesto di esibire patente e documenti dell'automobile. Dinanzi al comportamento poco ortodosso dell'uomo, gli agenti lo avevano immobilizzato e condotto per una notte in cella. L'uomo aveva subito una lesione al braccio e aveva inoltrato denuncia al procuratore pubblico contro l'uso presuntivamente eccessivo della forza da parte dei gendarmi. L'autorità penale aveva archiviato le accuse con una decisione poi confermata anche dal Tribunale Federale. Nel 2013, l'uomo si era rivolto alla Corte europea, denunciando una violazione dell'art. 3 (Proibizione della tortura), sia in relazione ai danni fisici riportati che avevano richiesto un intervento chirurgico, sia per le condizioni di detenzione, ritenute inumane.

La Corte europea, basandosi su un rapporto medico agli atti, ha deliberato che non vi è stata violazione della Convenzione. In particolare, i giudici di Strasburgo sono giunti alla conclusione che le fratture riportate dal ricorrente non erano imputabili a un uso eccessivo della forza da parte dei gendarmi, poiché l'articolazione del ricorrente era già a tal punto compromessa che appariva probabile che fosse bastato un uso moderato della forza per produrre le lesioni riscontrate.

Caso A.B. c Svizzera

Sentenza del 01/07/2014

Nell'ottobre 2003, un giornalista svizzero aveva pubblicato alcuni articoli su un fatto di cronaca: un automobilista aveva ucciso tre persone, ferendone otto, per poi lanciarsi con la sua vettura da un ponte di Losanna. Per i suoi articoli, il giornalista aveva utilizzato informazioni oggetto del segreto istruttorio, contenute in copie di atti che erano state smarrite in un supermercato e poi recapitate alla sede della testata. Il giornalista era stato incriminato per pubblicazione di informazioni segrete e condannato a una multa di 4'000 CHF. Nel 2008, si era rivolto alla Corte europea per denunciare una violazione dell'art. 10 della Convenzione (Libertà di espressione).

Nella sua sentenza, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la sanzione inflitta al giornalista, condannando la Svizzera per violazione dell'art. 10, e ordinandole di rimborsare al ricorrente 5'000 euro a titolo di costi e spese.

Caso M.A. c Svizzera

Sentenza del 18.11.2014

Un richiedente d'asilo iraniano si era rivolto ai giudici di Strasburgo per denunciare la violazione dell'art. 3 CEDU (Proibizione della tortura), in relazione al respingimento della sua domanda d'asilo. Giunto in Svizzera nel giugno 2011, l'uomo aveva dichiarato di essere stato costretto a fuggire dall'Iran per il timore di essere perseguitato a causa delle sue attività politiche. L'allora Ufficio Federale della Migrazione aveva respinto la domanda, ritenendo contraddittorie le sue dichiarazioni e prive di rilevanza le prove prodotte, incluso un invito di comparizione delle autorità iraniane, perché costituite da semplici fotocopie e pertanto facilmente falsificabili. L'uomo aveva inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Federale, presentando, in corso di procedura, le copie di alcuni nuovi mezzi di prova, inclusa una sentenza con la quale il Tribunale della rivoluzione iraniana lo aveva condannato a sette anni di prigione e settanta frustate. Il Tribunale aveva comunque respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e senza dare rilievo ai nuovi mezzi di prova, in quanto costituiti da semplici fotocopie. Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte europea, il ricorrente era riuscito a depositare anche gli originali dei documenti precedentemente presentati in copia.

La Corte ha giudicato che, nel caso di un effettivo allontanamento verso l'Iran, l'uomo sarebbe stato probabilmente esposto a trattamenti inumani ed è quindi giunto alla conclusione che la Svizzera, espellendolo, violerebbe l'art. 3 della Convenzione. La Svizzera è stata anche condannata a rimborsare al ricorrente circa 3'000 CHF a titolo di spese e costi.

R.R. c Svizzera

Sentenza del 18.02.2014

Il ricorrente, cittadino peruviano all'epoca residente in Svizzera, si è rivolto alla Corte europea nel 2006 per denunciare una violazione degli artt. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) e 13 (Diritto a un equo processo). Nel 1995, l'uomo, in preda ad alcol e cocaina, aveva ucciso brutalmente la moglie. Nel corso dell'inchiesta penale, era stato ritenuto che soffriva di schizofrenia paranoide ed era tossicodipendente. Il giudice, premesso che l'accusato non poteva essere condannato penalmente perché soggettivamente non responsabile dei suoi atti al momento del crimine, aveva ordinato di sottoporlo a misure di internamento in ragione della sua pericolosità sociale.

L'uomo era quindi stato rinchiuso in un carcere di Zurigo dal 1996. Negli anni seguenti, aveva più volte richiesto la liberazione, negando di soffrire di patologie psichiatriche e continuando a chiedere nuove perizie. Nell'ottobre 2005, anche il Tribunale Federale aveva respinto il suo ultimo ricorso.

Dinanzi alla Corte europea, l'uomo ha sostenuto di non aver mai sofferto delle patologie psichiatriche rilevate dai medici e di aver ucciso la moglie per un eccesso di collera aggravato da alcol e droga.

I giudici hanno riscontrato una violazione dell'art. 5, in relazione alla mancata effettuazione di una nuova perizia psichiatrica prima dell'adozione dell'ultima decisione di diniego della liberazione e hanno condannato la Svizzera a rimborsare al ricorrente 6'000 euro a titolo di spese. Dopo il deposito del ricorso, peraltro, il ricorrente è stato sottoposto a una nuova perizia, che, smentendo le precedenti, aveva escluso l'esistenza di una patologia schizofrenica o paranoide. L'uomo, che si era risposato e desiderava tornare in Perù, è stato liberato nel 2009 e immediatamente espulso dalla Svizzera.

Caso B. c Svizzera

Sentenza del 27.05.2014

Nel febbraio 2012, un cittadino svizzero si era rivolto ai giudici di Strasburgo per denunciare una violazione dell'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare). In precedenza, l'uomo, dopo aver divorziato, aveva cercato di ottenere l'autorità parentale sui due figli avuti con l'ex moglie. Al termine della procedura nazionale, i giudici avevano assegnato l'autorità parentale esclusiva alla madre. La richiesta di autorità parentale congiunta da parte del padre era stata respinta, in particolare perché, secondo la normativa all'epoca in vigore, essa era possibile solo se entrambi i genitori erano d'accordo.

La Corte europea ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione dei giudici svizzeri, che comunque accordava al padre ampie possibilità di relazionarsi con i figli, era fondata su motivi ragionevoli e sull'interesse dei minori, e non era quindi in contrasto con l'art. 8.

(Si ricorda che, dal primo luglio 2014, grazie a una modifica del Codice civile svizzero, l'autorità parentale congiunta è divenuta la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori e può essere disposta anche in mancanza di una richiesta congiunta.)

C.W. c Svizzera*Sentenza del 23 settembre 2014*

Nell'ottobre 2010, un cittadino svizzero residente nel Canton Argovia si era rivolto ai giudici di Strasburgo per lamentare una violazione dell'art. 5 della Convenzione (Diritto alla libertà e alla sicurezza). Nel 1989, al ricorrente era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide. Negli anni successivi, diversi psichiatri avevano evidenziato l'esigenza di un rigoroso trattamento farmacologico. In due occasioni, nel 1994 e nel 1999, l'uomo aveva ferito gravemente la madre, con un martello e con un'ascia. Nel 2001, dopo aver aggredito un agente di polizia, il ricorrente era stato collocato coattivamente in una Clinica psichiatrica cantonale. Nel settembre 2001, l'uomo era stato condannato a una pena detentiva di cinque anni per l'aggressione all'agente, sospesa e sostituita da una misura terapeutica istituzionale che sarebbe dovuta durare fino al maggio 2007. Dalla Clinica psichiatrica era quindi stato trasferito in un centro specializzato nel trattamento dei criminali affetti da patologie psichiatriche di Zurigo. Nel maggio 2007, al momento della prevista dimissione, le autorità del Canton Argovia avevano chiesto una proroga di ulteriori cinque anni dell'internamento. In seguito, il Tribunale di Baden aveva accordato la proroga, ma solo fino al 31.12.2010. Dopo una sequela di ricorsi da parte del Canton Argovia e del ricorrente, la misura era stata prorogata fino al 2012, con decisione da ultimo confermata dal Tribunale Federale, e questo in ragione del mancato miglioramento delle condizioni di salute e di una prognosi negativa sulla sua pericolosità sociale. Nella pendenza della causa dinanzi ai giudici di Strasburgo, nel luglio 2012, alla scadenza della misura terapeutica, il Tribunale di Baden ne aveva nuovamente disposto la proroga, questa volta per altri tre anni.

La Corte europea ha ritenuto che le decisioni dell'autorità svizzera non sono state né arbitrarie né sproporzionate, rigettando quindi le censure di violazione della Convenzione.

S. c Svizzera*Sentenza del 22.07.2014*

Nel novembre 2007, un cittadino svizzero, nato nel 1929 e residente a Monaco, si era rivolto alla Corte per denunciare una violazione dell'art. 6 (Diritto a un equo processo). In precedenza, il tribunale civile di Lucerna aveva ordinato all'uomo di risarcire una grossa somma di denaro alla controparte per il mancato adempimento di un contratto.

L'uomo aveva impugnato la sentenza fino a ricorrere al Tribunale Federale con atto del 9 giugno 2007. Il Tribunale Federale, ricevuto il ricorso aveva invitato il Tribunale cantonale e la controparte a formulare le loro osservazioni, e questi le avevano inviate rispettivamente il 16 luglio e il 10 ottobre 2007. L'11 ottobre seguente, il Tribunale aveva inviato al rappresentante del ricorrente "per informazione" copia di tali osservazioni. Il 24 ottobre 2007, il Tribunale aveva trasmesso alle parti la sentenza con la quale si pronunciava sul ricorso. Il 30 ottobre, l'avvocato del ricorrente aveva inviato una replica alle osservazioni della controparte, per poi ricevere, qualche ora dopo, la sentenza con la quale il Tribunale aveva già chiuso il procedimento. Sulla questione, la prassi del Tribunale Federale dal 2005 al 2011 prevedeva che, quando delle osservazioni sono inviate a una parte "per informazione" e quindi senza la fissazione di un termine di risposta, la parte ha due possibilità: può chiedere ai giudici l'autorizzazione a presentare in un termine successivo la propria replica, oppure può presentarla immediatamente.

Nella sua decisione, la Corte europea rileva che la prassi del Tribunale Federale, dal 2005 al 2011, implicava un problema di certezza del diritto, dal momento che, non essendo fissato un termine, le parti non potevano sapere con esattezza entro quanto tempo avrebbero potuto rispondere alle osservazioni dell'altra. In effetti, solo dal 2011 il Tribunale Federale assegna sistematicamente un termine alle parti per replicare alle osservazioni dell'altra. Tuttavia, nel caso di specie, per i giudici di Strasburgo non vi è stata alcuna violazione della Convenzione, perché il ricorrente ha comunque avuto a disposizione un numero sufficiente di giorni per reagire alle osservazioni delle controparti.

M. e altri c Svizzera*Sentenza del 11.03.2014*

Il caso si origina da due richieste, formulate nell'agosto 2010 e nel giugno 2011, rispettivamente dalla seconda moglie di H.M. e dalle due figlie che questi aveva avuto dalla prima moglie, per violazione dell'art. 6 della Convenzione (Diritto a un equo processo). H.M. era deceduto nel 2005, a causa di una malattia connessa con l'attività professionale svolta, che lo aveva portato a lavorare a stretto contatto con l'amianto, in particolare durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti e alle Antille.

Dopo il decesso di H.M., alla vedova erano stati riconosciuti i diritti alle rendite vedovili previste dalla legge.

Inoltre, la vedova, nel novembre 2005, aveva chiesto alla Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni (CNA / Suva) 50'000 CHF per danni morali, in ragione del decesso del marito, e delle responsabilità dell'assicurazione a livello di omessa vigilanza sulla sicurezza del luogo di lavoro. Le figlie di H.M. avevano in seguito anch'esse formulato richieste simili alla CNA.

Nell'ottobre 2007, la CNA aveva rigettato le richieste di risarcimento, ritenendo che erano trascorsi più di 10 anni dai fatti che avevano causato la malattia di H.M. e che si era ormai verificata la perenzione del procedimento. In altre parole, le parti avevano fatto domanda di risarcimento troppo tardi: secondo la CNA, l'ultima esposizione all'amianto risaliva al 1978 e quindi una richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere presentata entro il 1988. Non c'era prova di eventuali esposizioni all'amianto successive al 1995.

Le tre donne avevano quindi fatto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia. In corso di causa, le figlie di H.M. avevano ritirato i loro ricorsi, mentre l'8 aprile 2009, il Tribunale aveva respinto quello della vedova. Nel gennaio 2010, il Tribunale Federale aveva respinto anche l'ultimo ricorso. Al contempo le figlie, nel 2006, avevano annunciato di voler proseguire la causa di risarcimento dei danni avviata dal padre nei confronti della ditta. Tuttavia con decisione del 2009 e del 2010, i Tribunali avevano respinto le domande, dichiarando la prescrizione, perché la causa era stata avviata quando erano decorsi più di dieci anni dall'ultima esposizione all'amianto. Anche in questo caso, la prescrizione era poi stata confermata dal Tribunale Federale. Nei loro ricorsi alla Corte europea, le ricorrenti avevano denunciato la violazione dell'art. 6 della Convenzione (Diritto a un equo processo), sostenendo che il termine decennale appare, in casi di questo tipo, inidoneo a garantire i diritti delle vittime.

I giudici europei hanno ritenuto che la Svizzera ha violato l'art. 6 della Convenzione, perché in casi come quelli delle malattie da amianto, i cui sintomi emergono a molti anni di distanza dall'esposizione, l'utilizzazione della data dell'ultimo fatto lesivo quale momento iniziale del calcolo del termine implica praticamente sempre un'estinzione per perenzione o prescrizione. La Svizzera è stata dunque condannata a versare alle ricorrenti 15'000 CHF a titolo di torto morale, oltre a 9'000 euro per il rimborso di costi e spese.

Caso R. c Svizzera*Sentenza del 22.07.2014*

Nel gennaio 2008, una cittadina svizzera si è rivolta alla Corte europea per denunciare una violazione dell'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare). La donna era sposata con un cittadino francese che lavorava in Svizzera e assieme vivevano in Francia, a pochi chilometri dal confine. Nel corso del matrimonio erano nati due figli, rispettivamente nel 1993 e nel 1999.

Nell'ottobre del 2000, la coppia aveva divorziato. Nel gennaio 2006, un tribunale d'appello francese aveva sancito che l'autorità parentale sarebbe spettata congiuntamente a entrambi e che i figli avrebbero vissuto presso il domicilio della madre. Nel maggio di quell'anno, il padre, avendo appreso che la madre intendeva trasferirsi in Svizzera con i figli, le aveva inviato una lettera nella quale esprimeva categoricamente la sua opposizione.

Pochi giorni dopo, la madre si era comunque trasferita in Svizzera, trovando un alloggio a circa 7 km dall'abitazione del padre. L'anno dopo questi si era rivolto al Tribunale distrettuale di Arlesheim per chiedere il ritorno dei figli in Francia dal momento che non ne aveva mai autorizzato il trasferimento in Svizzera, invocando tra l'altro la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori. Il Tribunale distrettuale ne aveva respinto la richiesta, sottolineando che, da un lato, la figlia quattordicenne aveva dichiarato di preferire rimanere in Svizzera, fattore rilevante ai sensi della Convenzione, e dall'altro, che, considerate le circostanze, appariva più probabile si trattasse di una mera violazione del regime di autorità congiunta, piuttosto che di un caso di rapimento. Il Tribunale cantonale aveva tuttavia valutato diversamente i fatti e annullato la decisione, ordinando che i bambini tornassero in Francia. Successivamente, il Tribunale Federale aveva confermato quella decisione, riscontrando che si era davanti a un vero e proprio caso di rapimento di minori e che non era possibile affermare che la figlia più grande avesse espresso una vera e propria opposizione al rientro in Francia. Nella pendenza del ricorso, la ricorrente si era uniformata alla decisione del Tribunale Federale ed era rientrata in Francia.

Nel 2009, tuttavia, il Tribunale di Mulhouse aveva autorizzato i figli a proseguire gli studi in Svizzera e questi, al seguito della madre, erano tornati ad abitare in Svizzera.

Nella sua sentenza, la Corte europea ha condiviso l'opinione del Tribunale Federale e respinto la censura della ricorrente sulla pretesa violazione dell'art.8 della Convenzione.

Caso M.P.E.V. e altri c Svizzera*Sentenza del 08.07.2014*

Nel gennaio 2013, quattro cittadini dell'Ecuador, una donna con le sue due figlie, e l'ex marito, padre della più piccola delle bambine, si sono rivolti alla Corte europea per denunciare una violazione da parte della Svizzera degli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (Diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione. Al termine di una complessa e lunghissima procedura d'asilo, la donna e le due figlie avevano ottenuto, a titoli diversi, il diritto di rimanere in Svizzera. Per contro, l'uomo, pur gravemente malato, che aveva commesso alcuni reati e che si era ormai separato dalla donna, aveva ricevuto l'ordine di lasciare la Svizzera.

Nella sua decisione, la Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 8, considerando preminente il diritto della figlia minore al mantenimento dei contatti col padre, rispetto all'interesse della Svizzera ad allontanare un uomo gravemente malato per reati per i quali aveva al più subito condanne a pene sospese condizionalmente. La Corte ha condannato la Svizzera a rimborsare ai ricorrenti 4'500 euro a titolo di costi e spese.

Caso U. c Svizzera*Sentenza del 24.06.2014*

Nel giugno 2008, un cittadino kosovaro ha adito la Corte per denunciare una violazione dell'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), in ragione della sua espulsione dalla Svizzera.

L'uomo era arrivato in Svizzera all'età di 16 anni nel 1998 insieme alla madre, ai fratelli e alle sorelle per sfuggire al conflitto dell'ex Jugoslavia. Tutti avevano ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera. Il ricorrente, tuttavia, aveva ripetutamente interessato l'autorità giudiziaria, collezionando, tra il 1999 e il 2004, una decina di condanne penali per reati come furto, violazione di domicilio, danneggiamento, possesso di sostanze stupefacenti e frode. Nel marzo 2006, mentre si trovava in prigione, l'autorità cantonale gli aveva accordato la possibilità di esprimersi in merito alla propria intenzione di non rinnovargli il permesso.

Il ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta, ma tre mesi dopo si era sposato con una giovane cittadina svizzera. Nel luglio dello stesso anno, l'autorità cantonale aveva deciso di non rinnovare il permesso ed espellerlo dalla Svizzera.

L'uomo aveva inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e quindi al Tribunale Federale, che avevano confermato la decisione dell'autorità cantonale.

Investita del caso, la Corte europea ha respinto la censura di violazione dell'art. 8, ritenendo l'espulsione non sproporzionata e conforme al diritto internazionale e questo in ragione del numero e della gravità dei reati commessi. Inoltre, l'uomo aveva divorziato dalla moglie svizzera e non avevano avuto figli, mentre i rapporti familiari con la madre, le sorelle e i fratelli non apparivano particolarmente stretti.

Caso A.A. c Svizzera*Sentenza del 07.04.2014*

Nel settembre 2012, un cittadino sudanese originario del Darfur, si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo che la Svizzera per due volte gli aveva negato asilo, ordinandone l'allontanamento.

Secondo l'allora Ufficio Federale della Migrazione, il richiedente non proverrebbe dal Darfur ma da un'altra regione del Sudan. L'uomo aveva allegato che un rinvio in Sudan lo avrebbe esposto a tortura e trattamenti inumani, contrari all'art. 3 della Convenzione (Proibizione della tortura). Inoltre l'uomo aveva denunciato anche una violazione dell'art. 13 (Diritto a un ricorso effettivo), ritenendo di non aver avuto la possibilità di disporre di rimedi di diritti effettivi per contestare l'opinione dell'autorità sulla sua effettiva provenienza.

Nella sua seconda domanda d'asilo, egli aveva inoltre dichiarato di essere esposto a persecuzioni anche per le attività svolte in Svizzera in favore di un movimento di opposizione e divenute note al regime sudanese in ragione di alcuni servizi giornalistici apparsi su stampa e TV.

Nella sua sentenza, la Corte ha ritenuto che la Svizzera violerebbe l'art. 3 della Convenzione qualora effettuasse l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Sudan, mentre ha respinto le censure di violazione dell'art. 13. La Svizzera è stata inoltre condannata a pagare al ricorrente 8'500 euro a titolo di costi e spese.

Caso P. c Svizzera*Sentenza del 25.06.2014*

Nel gennaio 2008, un cittadino turco si è rivolto ai giudici europei per denunciare una violazione dell'art. 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

L'uomo aveva chiesto asilo alla Svizzera nel 1989, ma dopo quattro anni, in seguito al respingimento della sua domanda, si era trasferito in Germania, dove, l'anno seguente, si era sposato con una connazionale che in Svizzera disponeva di un regolare permesso di soggiorno.

Nel 1994, era quindi rientrato in Svizzera al beneficio del ricongiungimento familiare, per vivere con la moglie, dalla quale aveva successivamente avuto tre figli.

Nel 1995 era stato condannato per aver lavorato senza autorizzazione e nel 1997 per aver falsificato la firma della moglie. L'autorità cantonale l'aveva quindi avvertito che, se non avesse modificato il suo comportamento, il suo permesso di soggiorno avrebbe potuto essere messo in discussione.

Nel 1999 si era separato dalla moglie ed era stato condannato penalmente per averla aggredita fisicamente. Alla fine dello stesso anno, l'autorità cantonale gli aveva invia-

to un secondo avvertimento, in ragione della sua nuova condanna, dei suoi debiti e della sua dipendenza da prestazioni dell'aiuto sociale.

Nel 2001, l'autorità cantonale gli aveva inviato un terzo avvertimento, motivato dall'aggravamento della sua situazione debitoria.

Nel maggio 2002, i debiti del ricorrente avevano ormai raggiunto i 177'000 CHF, inoltre egli doveva ai familiari altri 46'000 CHF a titolo di alimenti non versati. L'autorità cantonale aveva prolungato di sei mesi il suo permesso, avvertendolo dell'esigenza di prendere le misure necessarie a migliorare la sua situazione finanziaria.

Nel dicembre 2003, dopo che l'uomo era stato condannato a 60 giorni di detenzione per inadempimento dei suoi obblighi alimentari, l'autorità gli aveva intimato per la quinta volta di adottare le misure necessarie al miglioramento delle sue condizioni finanziarie e gli aveva assegnato un termine fino al giugno 2004 per mettersi in regola.

Nell'ottobre 2004, l'autorità cantonale aveva indicato all'uomo la sua intenzione di procedere alla revoca del permesso di soggiorno, invitandolo a formulare eventuali osservazioni. Due settimane dopo, l'uomo e la moglie erano tornati a vivere assieme.

Tuttavia, nel febbraio 2005, l'autorità cantonale gli aveva comunicato che il suo permesso di soggiorno non sarebbe stato rinnovato e che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera: i suoi debiti ammontavano ormai a 352'000 CHF e doveva ancora versare 74'000 CHF a titolo di alimenti. Inoltre, dal giugno 2004, egli aveva nuovamente lavorato senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

L'uomo aveva inoltrato ricorso, fino ad adire il Tribunale Federale, che aveva confermato l'allontanamento.

Ricevuta l'intimazione a lasciare la Svizzera entro il gennaio 2008, si era quindi rivolto ai giudici europei che avevano tuttavia ritenuto di non dover chiedere alla Svizzera la sospensione dell'allontanamento. Dal 2008 al 2013, era tornato a vivere in Turchia, fino a quando le autorità svizzere non avevano deciso di rilasciargli nuovamente un permesso di soggiorno.

La Corte ha ritenuto che l'allontanamento dalla Svizzera non era stato né sproporzionato né contrario all'art. 8, in quanto il ricorrente aveva comunque potuto visitare i familiari e questi avrebbero potuto avere la possibilità o di seguirlo in Turchia o comunque di fargli essi stessi visita.

Caso Tarakhel: rientrata in Italia la famiglia afghana**Caso Tarakhel c Svizzera***Sentenza del 04.11.2014*

Nel maggio 2012, una famiglia di richiedenti d'asilo afgani si era rivolta ai giudici europei per denunciare la violazione, da parte della Svizzera, dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Proibizione della tortura), in riferimento alla decisione delle autorità federali di allontanarli verso l'Italia in applicazione delle norme europee sulla competenza a esaminare le domande d'asilo previste dal Regolamento Dublino. I giudici avevano decretato che, se la Svizzera avesse effettivamente allontanato la famiglia in Italia senza prima acquisire garanzie individualizzate sull'effettiva esistenza di condizioni d'accoglienza rispettose del principio dell'unità della famiglia e adeguate all'età dei bambini, la Svizzera avrebbe violato l'art. 3.

Il successivo 27 novembre, dopo un incontro con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno italiano, l'allora Ufficio federale della Migrazione aveva annunciato di aver ricevuto adeguate rassicurazioni sulle garanzie richieste dalla Corte europea e che i rinvii verso l'Italia sarebbero ripresi immediatamente.

Tuttavia, nei mesi successivi, le decisioni di allontanamento verso l'Italia di famiglie con bambini o persone in situazione di fragilità sembrano essersi drasticamente ridotte. Inoltre, in alcuni casi nei quali l'autorità federale aveva adottato decisioni di allontanamento verso l'Italia, il Tribunale Amministrativo Federale aveva accolto i ricorsi, uniformandosi alla nuova giurisprudenza europea, perché nel caso concreto le garanzie individualizzate sull'adeguatezza delle condizioni d'accoglienza non erano state ottenute.

Il primo aprile 2014, l'ora Segreteria di Stato della Migrazione ha annunciato che la famiglia Tarakhel è stata trasferita in Italia, dopo che le autorità italiane avevano fornito le garanzie individualizzate necessarie. La Segreteria ha spiegato che la famiglia disponeva di un alloggio idoneo, i suoi componenti non erano stati separati e le condizioni d'accoglienza erano adeguate all'età dei bambini.

Nei casi attuali e nel prossimo futuro, è da prevedere che i rinvii verso l'Italia in applicazione del Regolamento Dublino potranno essere effettuati solo dopo l'acquisizione delle garanzie richieste dalla Corte europea nel caso Tarakhel.

Donatella Di Cesare è Professore ordinario al Dipartimento di Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. Fa parte di comitati di redazione di importanti riviste di filosofia, collabora con "Il Corriere della Sera" ed è membro del Comitato scientifico del Museo della Shoah.

Tra le sue opere più recenti, ricordiamo anche il saggio *Heidegger e gli ebrei - I "Quaderni neri"*, edito da Bollati Boringhieri e pubblicato lo scorso anno.

"L'inesistenza giuridica dell'immigrato 'irregolare' ne decreta l'inesistenza sociale respingendolo ... in un fuori-luogo da cui in ogni momento può sparire senza che nessuno se ne accorga. Nella condanna alla non esistenza è dunque già inscritta la sparizione - che avvenga in mare, nel centro di internamento, o infine grazie all'espulsione. Non è questa forse la sorte di una vita non degna di lutto?"

Libri - Letteratura e Migrazioni

Chiara Orelli, Direttrice SOS Ticino


Crimini contro l'ospitalità Vita e violenza nei centri per gli stranieri

Donatella Di Cesare

Il Melangolo, Genova, 2014

Un libro davvero molto bello e molto ricco, quello di Donatella Di Cesare, segnato da una notevole capacità di concentrare in poche pagine dati e riflessioni importanti per conoscere un fenomeno, quello dell'accoglienza ai migranti, che troppo spesso è trattato con diffuse approssimazioni.

Donatella Di Cesare è una filosofa, molto conosciuta per i suoi lavori su Heidegger e sulla 'questione ebraica' che ad esso si lega, ma anche per i suoi studi sul negazionismo e sul linguaggio. Qui esce dal suo consueto terreno di ricerca per muoversi in un ambito diverso, quello di un breve e intenso viaggio in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) a Ponte Galeria, dove l'autrice è entrata in tre occasioni tra 2013 e 2014.



Nel CIE sono internati gli stranieri giudicati illegali sulla base del reato di clandestinità, introdotto in Italia nel 2009 e abrogato nel 2014, ma senza che si modificasse nella sostanza la situazione di queste persone. Quello di Ponte Galeria, a sud di Roma, è il più grande centro di questo genere in Italia.

Diverso rispetto a quello usuale, si diceva, il campo di indagine percorso dalla Di Cesare; non sono invece mutati i metodi dell'analisi, che mutuano dalla lettura filosofica rigore e precisione dello sguardo. Il filo della narrazione della Di Cesare parte da una constatazione centrale: nei CIE vengono private della libertà personale e internate persone che non hanno commesso alcun reato, e il loro arresto è il frutto di una decisione amministrativa, non di un giudizio penale.

È dunque una misura preventiva e repressiva volta a filtrare gli stranieri e ad espellere gli indesiderati. Non è difficile all'autrice ripercorrere i precedenti inquietanti, nella storia, di questa pratica, e richiamare il pensiero di Hannah Arendt, secondo la quale le nazioni che definiscono la cittadinanza mediante la nascita lasciano dietro di sé masse di persone espropriate del diritto all'appartenenza, "ricacciate in una condizione di natura dove, prima ancora dei diritti, è pressoché impossibile conservare l'umanità". "Ai numerosi senza patria... trattati come corpi estranei, individui superflui, ... non vengono allora concessi che campi e centri di internamento, quel 'surrogato' di patria di cui sono privi".

Ecco allora che il CIE non può essere altro che una "mortificante sala d'attesa per il Terzo Mondo", "un contenitore per vite di scarto", "una discarica legalizzata dove resti di umanità ... sono in attesa di essere ripartiti altrove".

Un processo cosciente e pianificato di disumanizzazione che la Di Cesare tratteggia con sguardo lucido e insieme commosso. Di questa "pianificazione del degrado" sperimentata nei CIE, è ad esempio componente essenziale la "zoologizzazione degli umani", cioè la riduzione della vita alla sua nudità radicale; la perdita del *logos* e la sopravvivenza unicamente dello *zoon*, il vivente nella sua animalità, della definizione aristotelica dell'Uomo: "è più facile rispettare un animale umanizzato, reso quasi persona, piuttosto che un essere umano zoologizzato". Una vita non riconosciuta e considerata dagli altri una non-vita. Meglio ancora, citando Judith Butler, "una vita senza lutto": "Chi la vive, avverte che la propria scomparsa non sarà accompagnata da lutto", con una sorta di attestazione "ruvida e spietata della propria superfluità". "L'inesistenza giuridica dell'immigrato 'irregolare' ne decreta l'inesistenza sociale respingendolo ... in un fuori-luogo da cui in ogni momento può sparire senza che nessuno se ne accorga. Nella condanna alla non esistenza è dunque già inscritta la sparizione - che avvenga in mare, nel centro di internamento, o infine grazie all'espulsione. Non è questa forse la sorte di una vita non degna di lutto?"

Un libro molto bello, importante, e la cui eco persevera, a pagine chiuse.

Rapporto d'attività 2014

I numeri del Servizio giuridico


Nel corso del 2014, il Servizio Giuridico di SOS Ticino ha proseguito la sua attività sia nell'ambito dell'asilo, sia in quello del diritto degli stranieri, fornendo 742 colloqui di consulenza personale presso il Consultorio giuridico di Lugano e 914 presso l'Antenna Profughi di Chiasso. Sono inoltre state fornite complessivamente 1'045 consulenze telefoniche.

Mentre nell'ambito dell'asilo abbiamo assistito a un'importante crescita delle decisioni positive, in quello del diritto degli stranieri il servizio è stato confrontato a un notevole aumento delle decisioni di revoca di permessi di dimora e, in minor misura, di domicilio, per dipendenza da prestazioni dell'aiuto sociale.

Cifre chiave

- 2764 consultazioni, 1108 per telefono o per iscritto
- 115 nuovi mandati
- 240 mandati attivi al 31 dicembre 2014
- 81 ricorsi in materia d'asilo, diritto degli stranieri e prestazioni sociali
- 44 minorenni non accompagnati assistiti
- 65 interventi in materia di visti e autorizzazioni d'entrata

Origine degli utenti



Principali ambiti d'intervento

Diritto degli stranieri

- Informazioni generali
- Revoca / Mancato rinnovo di un permesso
- Ricongiungimenti familiari
- Casi di rigore
- Naturalizzazioni
- Visti e autorizzazioni d'entrata
- Aiuto d'urgenza

Diritto d'asilo

- Informazioni generali
- Procedura d'asilo presso l'Ufficio Federale della Migrazione
- Analisi delle decisioni e valutazione delle possibilità
- Ricorsi contro decisioni negative
- Connessione con i servizi di consulenza alla partenza
- Visti umanitari
- Aiuto d'urgenza



Soccorso operaio svizzero **SOS**
SOS TICINO
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk **SAH**
Œuvre suisse d'entraide ouvrière **OSEO**

SERVIZIO GIURIDICO SOS TICINO

Consultorio Giuridico

Via Zurigo 17

6900 LUGANO

Tel.: 091- 923 18 67

Fax: 091- 923 19 24

E-mail: mamato@sos-ti.ch

Antenna Profughi

Via Dunant 2

6830 Chiasso

Tel.: 091- 683 08 93

Fax: 091 - 683 08 92

E-mail: rmastrosimone@sos-ti.ch

Il Servizio giuridico di SOS Ticino, attraverso il Consultorio di Lugano e l'Antenna Profughi di Chiasso, offre gratuitamente consulenza giuridica e rappresentanza legale ai richiedenti d'asilo, ascoltandone le ragioni, aiutandoli a comprendere lo svolgimento e le esigenze della procedura e assistendoli nella redazione di eventuali ricorsi. Inoltre, e con sempre maggior frequenza, il Servizio offre a tutti i migranti consulenza in materia di ottenimento, rinnovo e revoca di permessi di soggiorno, oltre che in un ampio ventaglio di altre materie legali.

DIREZIONE

SOS Ticino

Via Zurigo 17

6900 LUGANO

E-mail: direzione@sos-ti.ch

Mondo Migranti è la Newsletter quadrimestrale del Servizio giuridico di SOS Ticino.

Per riceverla per e-mail, è sufficiente compilare il breve formulario di iscrizione on-line, su <http://sosticino.ch> e confermare il proprio indirizzo di posta elettronica cliccando sull'apposito link contenuto nel messaggio che vi sarà inviato dal sistema di registrazione.

SOS Ticino

In Svizzera e nel Ticino il Soccorso operaio svizzero si impegna da tempo nella promozione di una società più giusta dal profilo sociale, economico e politico. SOS è una delle principali istituzioni di solidarietà riconosciute dalla Confederazione e si articola in una rete di dieci associazioni regionali a scopo non lucrativo, presenti in dodici cantoni.

SOS Ticino sviluppa la sua strategia di sostegno alle persone in difficoltà negli ambiti della migrazione e della disoccupazione attraverso due assi portanti, Lavoro e Integrazione, attivando servizi e progetti presenti su tutto il territorio cantonale.

Nell'ambito della migrazione SOS Ticino si occupa del sostegno alla popolazione migrante, in particolare dell'accompagnamento alle persone che vivono nel nostro cantone e che fanno riferimento alla politica d'asilo: richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti, persone a statuto precario.

I progressivi inasprimenti della legislazione svizzera sull'asilo, sempre più sfavorevole ai migranti, rischiano di esporre molte persone a situazioni di precarietà e abbandono.

SOS Ticino si impegna ad accogliere e accompagnare i migranti sul piano giuridico, sociale e sanitario con un'offerta capillare e ad ampio raggio di servizi e progetti. Si attiva inoltre nella promozione dell'integrazione nella nostra società di coloro che rimarranno per un lungo periodo o per tutta la loro vita in Svizzera, costruendo qui il futuro loro e dei loro figli.

Per conoscere meglio la nostra attività in Ticino:

www.sos-ti.ch.